

**IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE O PUBBLICAZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A SOGGETTI CHE SIANO QUALIFICABILI COME "U.S. PERSONS" O IN AUSTRALIA, GIAPPONE O SUDAFRICA, O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DISTRIBUZIONE SAREBBE CONTRARIA ALLA LEGGE (SI VEDA "AVVISO IMPORTANTE" SOTTO). QUESTO PRODOTTO POTREBBE NON ESSERE COMPATIBILE CON LE NECESSITÀ DI UN MERCATO TARGET DI DESTINAZIONE CON OBIETTIVI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ.**

Il presente Comunicato ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari e l'offerta delle Obbligazioni (come definite di seguito) non costituisce un'offerta al pubblico in nessuna giurisdizione, inclusa l'Italia.

Le Obbligazioni saranno offerte soltanto ad investitori qualificati, compresi, ai fini del presente comunicato, clienti professionali e controparti qualificate. Le Obbligazioni non potranno essere offerte o vendute ad investitori al dettaglio (come definiti di seguito). Non è stato nè sarà predisposto alcun KID ai sensi del Regolamento PRIIPs.



**PRICE SENSITIVE**

## **Eni avvia il collocamento del primo prestito obbligazionario convertibile *sustainability-linked* nel proprio settore**

Roma, 7 settembre 2023 – Eni annuncia l'avvio del collocamento (il "**Collocamento**") di obbligazioni convertibili *senior unsecured* (le "**Obbligazioni**") con durata di 7 anni, prime nel settore ad essere caratterizzate da una struttura *sustainability-linked*.

Le Obbligazioni, per cui è atteso un *rating* A- da Standard & Poor's, Baa1 da Moody's e A- da Fitch e un importo nominale complessivo pari a circa Euro 1 miliardo, saranno convertibili in azioni ordinarie Eni quotate su Euronext Milan (Borsa Italiana), acquistate nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2023.

Il prezzo di conversione sarà stabilito al termine del Collocamento e si prevede compreso tra il 20% e il 25% al di sopra del prezzo di riferimento, che sarà determinato come prezzo medio ponderato (*Volume Weighted Average Price* o *VWAP*) delle azioni ordinarie Eni rilevato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana nella giornata odierna tra il momento di avvio delle contrattazioni e la fissazione dei termini economici del Collocamento.

È previsto che le Obbligazioni pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 2,625% e il 3,125%.

Ai sensi dei relativi termini e condizioni, le Obbligazioni saranno legate al conseguimento dei seguenti *target* di sostenibilità di Eni alla data del 31 dicembre 2025:

- riduzione delle emissioni nette di gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate alle operazioni *Upstream* (*Net Carbon Footprint Upstream* (Scope 1 e 2)) ad un valore pari o inferiore a 5,2 MtCO<sub>2</sub>eq (-65% rispetto al livello base del 2018); e
- incremento della capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (*Renewable Installed Capacity*), fino a raggiungere un valore pari o superiore a 5 GW.

In caso di mancato raggiungimento di uno o di entrambi i *target*, Eni pagherà un importo pari allo 0,50% del valore nominale delle Obbligazioni in corrispondenza del pagamento della quarta cedola, che avverrà in data 14 settembre 2027, come previsto nei termini e condizioni delle Obbligazioni.

Il Collocamento è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Eni in data odierna ed è volto a mantenere una struttura finanziaria equilibrata, finanziare i futuri fabbisogni di Eni e ampliare la base degli investitori.

Le Obbligazioni, destinate esclusivamente ad investitori qualificati ed aventi un taglio minimo di Euro 100.000, saranno collocate - e i relativi termini saranno fissati - in funzione delle condizioni di mercato ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. Le Obbligazioni saranno rimborsate a scadenza (14 settembre 2030) al valore nominale, salvo precedente rimborso, conversione, riacquisto e cancellazione delle stesse ai sensi dei termini e condizioni delle Obbligazioni.

Agli investitori sarà garantito il diritto di conversione e rimborso al verificarsi di specifiche condizioni ed Eni si riserva a sua volta il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni in conformità alla prassi di mercato, come specificato nei termini e condizioni delle Obbligazioni. Eni assumerà inoltre usuali impegni di *lock-up* in relazione all'emissione di azioni ordinarie, nonché di eventuali strumenti finanziari alle stesse collegati, per un periodo di 90 giorni a seguito dell'emissione, salve eccezioni in conformità alla prassi di mercato previste nei termini e condizioni delle Obbligazioni o alternativamente previo rinuncia da parte delle *structuring banks*.

Eni presenterà richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione presso una sede di mercato usuale per questo tipo di strumenti finanziari entro 90 giorni dalla data di emissione delle stesse.

I termini finali delle Obbligazioni saranno annunciati nella giornata odierna al termine del processo di Collocamento.

Per il Collocamento, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Barclays, Goldman Sachs International e J.P. Morgan, che agiranno come *structuring banks*, e, insieme a BofA Securities Europe SA, Citigroup, Deutsche Bank e Morgan Stanley agiranno come *joint bookrunners*.

**Contatti societari:**

Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030  
Numero verde azionisti (dall'Italia): 800940924  
Numero verde azionisti (dall'estero): + 80011223456  
Centralino: +39.0659821

[ufficio.stampa@eni.com](mailto:ufficio.stampa@eni.com)  
[segreteria.societaria.azionisti@eni.com](mailto:segreteria.societaria.azionisti@eni.com)  
[investor.relations@eni.com](mailto:investor.relations@eni.com)

Sito internet: [www.eni.com](http://www.eni.com)



**Avviso di informazioni privilegiate ai sensi della MAR**

**Il presente comunicato fa riferimento alla divulgazione di informazioni qualificate, o che potrebbero essere state qualificate, come informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento UE sugli abusi di mercato (Regolamento (UE) n. 596/2014) ("MAR").**

AVVISO IMPORTANTE

NESSUNA AZIONE È STATA INTRAPRESA DALL'EMITTENTE O DA BARCLAYS BANK IRELAND PLC ("BARCLAYS"), GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, J.P. MORGAN S.E., BOFA SECURITIES EUROPE SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT E MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (INSIEME I "JOINT BOOKRUNNERS") O QUALSIASI DEI LORO RISPETTIVI AFFILIATI CHE POTREBBE CONSENTIRE L'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI O IL POSSESSO O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO O DI QUALSIASI OFFERTA O MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI SIA NECESSARIA UN'AZIONE A TALE SCOPO. L'EMITTENTE E I JOINT BOOKRUNNERS RICHIEDONO AI SOGGETTI CHE SI TROVINO IN POSSESSO DEL PRESENTE COMUNICATO DI INFORMARSI IN MERITO A TALI LIMITAZIONI E OSSERVARLE. IL PRESENTE AVVISO NON PUO' ESSERE DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A SOGGETTI CHE SIANO QUALIFICABILI COME U.S. PERSONS (COSÌ COME DEFINITE AI SENSI DEL REGULATION S DEL SECURITIES ACT DEL 1933) (IL "**SECURITIES ACT**").

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AVVISO HANNO FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVE, NON SONO DA INTENDERSI COME COMPLETE O ESAUSTIVE. NON POTRÀ ESSERE FATTO

AFFIDAMENTO SULLE STESSE NE' SULLA RELATIVA COMPLETEZZA O ACCURATEZZA. NESSUN PROSPETTO SARÀ PREPARATO IN RELAZIONE ALL'OFFERTA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI CUI AL PRESENTE COMUNICATO. IL PRESENTE COMUNICATO NON COSTITUISCE UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O LA SOLLECITAZIONE DI QUALSIASI OFFERTA DI ACQUISTO DI STRUMENTI FINANZIARI, NÉ VI SARÀ ALCUNA OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O VENDITA SAREBBE CONTRARIA ALLA LEGGE.

GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT E NON POSSONO ESSERE OFFERTI, VENDUTI O CONSEGNATI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A SOGGETTI CHE SIANO QUALIFICABILI COME U.S. PERSONS (COME DEFINITI AI SENSI DEL REGOLAMENTO S DEL SECURITIES ACT) SE NON PREVIA REGISTRAZIONE O IN PRESENZA DI UN'ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL SECURITIES ACT. NON VERRÀ EFFETTUATA UN'OFFERTA AL PUBBLICO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE.

IL PRESENTE COMUNICATO E L'OFFERTA, QUANDO SVOLTA, SONO RIVOLTI NEL REGNO UNITO E NEGLI STATI MEMBRI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO ("**SEE**") A SOGGETTI CHE SONO INVESTITORI QUALIFICATI COME DEFINITI NEL REGOLAMENTO PROSPETTI ("**INVESTITORI QUALIFICATI**"). A TALI FINI, "**REGOLAMENTO PROSPETTI**" INDICA IL REGOLAMENTO (UE) NO. 1129/2017 E IL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 IN QUANTO PARTE DELL'ORDINAMENTO DEL REGNO UNITO IN VIRTU' DELL'EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 ("**EUWA**").

SOLO AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI CONTENUTI IN: (A) DIRETTIVA 2014/65/UE (COME MODIFICATA, "**MIFID II**"); (B) ARTICOLI 9 E 10 DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/593 DELLA COMMISSIONE, CHE INTEGRA LA MIFID II; (C) MISURE DI IMPLEMENTAZIONE DOMESTICHE NELLO SEE; (D) REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 IN QUANTO PARTE DEL DIRITTO NAZIONALE IN VIRTU' DELL'EUWA ("**MIFIR DEL REGNO UNITO**"); E (E) FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK (INSIEME, GLI "**OBBLIGHI DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI**"), E DECLINANDO QUALSIASI RESPONSABILITÀ, DERIVANTE DA ILLECITO, CONTRATTO O ALTRO, CHE QUALSIASI "PRODUTTORE" (AI FINI DEI REQUISITI DI GOVERNANCE DEL PRODOTTO) POTREBBE ALTRIMENTI AVERE IN RELAZIONE A TALI OBBLIGHI, LE OBBLIGAZIONI SONO STATE OGGETTO DI UN PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE CHE HA PORTATO ALLA CONCLUSIONE CHE: (I) IL MERCATO DI DESTINAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE OBBLIGAZIONI È (A) NELLO SEE, SOLO CONTROPARTI IDONEE E CLIENTI PROFESSIONALI, CIASCUNO SECONDO LA DEFINIZIONE DELLA MIFID II E (B) NEL REGNO UNITO, CONTROPARTI IDONEE (COME DEFINITE NEL FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK) E CLIENTI PROFESSIONALI (COME DEFINITI NEL MIFIR DEL REGNO UNITO); E (II) TUTTI I CANALI DI DISTRIBUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI A CONTROPARTI QUALIFICATE E A CLIENTI PROFESSIONALI SONO APPROPRIATI. QUALSIASI PERSONA CHE SUCCESSIVAMENTE OFFRA, VENDA O RACCOMANDI LE OBBLIGAZIONI (UN "**DISTRIBUTORE**") DOVREBBE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA VALUTAZIONE DEL MERCATO TARGET DEL PRODUTTORE; TUTTAVIA, UN DISTRIBUTORE SOGGETTO ALLA MIFID II O AL FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK È TENUTO AD EFFETTUARE LA PROPRIA VALUTAZIONE DEL MERCATO TARGET PER QUANTO RIGUARDA LE OBBLIGAZIONI (ADOTTANDO O PERFEZIONANDO LA VALUTAZIONE SVOLTA DAL PRODUTTORE) E A DETERMINARE I CANALI DI DISTRIBUZIONE APPROPRIATI.

LA VALUTAZIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO NON PREGIUDICA I REQUISITI DI QUALSIASI RESTRIZIONE CONTRATTUALE O LEGALE ALLA VENDITA IN RELAZIONE A QUALSIASI OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI.

LA VALUTAZIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO NON COSTITUISCE IN OGNI CASO: (A) UNA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ O APPROPRIATEZZA AI FINI DELLA MIFID II O DEL MIFIR DEL REGNO UNITO; OPPURE (B) UNA RACCOMANDAZIONE A QUALSIASI INVESTITORE O GRUPPO DI INVESTITORI DI

INVESTIRE, ACQUISTARE O INTRAPRENDERE QUALSIASI ALTRA AZIONE IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI.

QUESTO PRODOTTO POTREBBE NON ESSERE COMPATIBILE CON LE NECESSITÀ DI UN MERCATO TARGET DI DESTINAZIONE CON OBIETTIVI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ.

LE OBBLIGAZIONI NON SONO DESTINATE AD ESSERE OFFERTE, VENDUTE O ALTRIMENTI RESE DISPONIBILI AD ALCUN INVESTITORE AL DETTAGLIO NELLO SEE O NEL REGNO UNITO. A TALI FINI, PER "INVESTITORE AL DETTAGLIO" SI INTENDE (A) NELLO SEE, UNO (O PIÙ): (I) CLIENTE AL DETTAGLIO, COME DEFINITI AL PUNTO (11) DELL'ARTICOLO 4(1) DELLA MIFID II; O (II) UN CLIENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/97, DOVE QUEL CLIENTE NON VERREBBE QUALIFICATO COME CLIENTE PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, PUNTO 10, DELLA MIFID II; E (B) NEL REGNO UNITO, UNO (O PIÙ): (I) CLIENTE AL DETTAGLIO, COME DEFINITO ALL'ARTICOLO 2, PUNTO (8), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2017/565 IN QUANTO PARTE DEL DIRITTO NAZIONALE IN VIRTÙ DELL'EUWA; OVVERO (II) CLIENTE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 DEL REGNO UNITO ("FSMA") E DI EVENTUALI NORME O REGOLAMENTI EMANATI AI SENSI DELLA FSMA PER IMPLEMENTARE LA DIRETTIVA (UE) 2016/97, DOVE TALE CLIENTE NON SI QUALIFICHEREBBE COME CLIENTE PROFESSIONALE, COME DEFINITO ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO (8), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 IN QUANTO PARTE DEL DIRITTO DOMESTICO UK IN VIRTÙ DELL'EUWA.

DI CONSEGUENZA, NESSUN DOCUMENTO INFORMATIVO CHIAVE, COME RICHIESTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014, COME MODIFICATO (IL "**REGOLAMENTO PRIIPSS**") O DAL REGOLAMENTO PRIIPS IN QUANTO PARTE DEL DIRITTO NAZIONALE IN VIRTÙ DELL'EUWA (IL "**REGOLAMENTO PRIIPS DEL REGNO UNITO**") PER OFFRIRE O VENDERE LE OBBLIGAZIONI, O COMUNQUE METTERLE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DELLO SEE O DEL REGNO UNITO, È STATO PREPARATO E QUINDI L'OFFERTA O LA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI O COMUNQUE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE A QUALSIASI INVESTITORE NON AUTORIZZATO NELLO SEE O NEL REGNO UNITO POTREBBE COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO PRIIPS E/O DEL REGOLAMENTO PRIIPS DEL REGNO UNITO.

IN AGGIUNTA, QUESTO COMUNICATO È DISTRIBUITO A, ED È DIRETTO SOLO A, INVESTITORI QUALIFICATI NEL REGNO UNITO (I) CHE ABBIANO ESPERIENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI INVESTIMENTI RICOMPRESI NELL'ARTICOLO 19(5) DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, COME MODIFICATO (**ORDER**) E INVESTITORI QUALIFICATI RICOMPRESI NELL'ARTICOLO 49(2) DA (A) A (D) CONTENUTI NELL'ORDER, E (II) AI QUALI PUÒ ALTRIMENTI ESSERE LEGITTIMAMENTE TRASMESSO (TUTTI QUESTI SOGGETTI COLLETTIVAMENTE DEFINITI COME "**SOGGETTI RILEVANTI**"). NON DEVE ESSERE FATTO AFFIDAMENTO SUL PRESENTE COMUNICATO DA PARTE DI (I) NEL REGNO UNITO, SOGGETTI CHE NON SONO SOGGETTI RILEVANTI, E (II) IN QUALSIASI STATO MEMBRO DELLO SEE, SOGGETTI CHE NON SONO INVESTITORI QUALIFICATI. QUALSIASI INVESTIMENTO O ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO A CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE COMUNICATO È DISPONIBILE SOLO PER (A) SOGGETTI RILEVANTI NEL REGNO UNITO E SARÀ INTRAPRESO SOLO CON SOGGETTI RILEVANTI NEL REGNO UNITO E (B) INVESTITORI QUALIFICATI NEGLI STATI MEMBRI DELLO SEE.

L'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI NON È STATA REGISTRATA PRESSO LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB) AI SENSI DELLA NORMATIVA ITALIANA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E, DI CONSEGUENZA, L'EMITTENTE E CIASCUNO DEI JOINT BOOKRUNNER HA DICHIARATO E CONVENUTO CHE, SALVO QUANTO DI SEGUITO INDICATO, (I) NON HA EFFETTUATO E NON EFFETTUERÀ UN'OFFERTA AL PUBBLICO DI OBBLIGAZIONI NELLA REPUBBLICA ITALIANA, E (II) LE VENDITE DELLE OBBLIGAZIONI NELLA REPUBBLICA ITALIANA SARANNO EFFETTUATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI ED I REGOLAMENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI, ALLA TASSAZIONE E AI CAMBI E ALLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI APPLICABILI; PERTANTO, NESSUNA OBBLIGAZIONE È STATA O POTRÀ ESSERE OFFERTA, VENDUTA O CONSEGNATA, NÉ COPIA DEL MATERIALE DI OFFERTA RELATIVO A QUALSIASI OBBLIGAZIONE È STATA O PUÒ ESSERE DISTRIBUITA O ALTRIMENTI RESA DISPONIBILE NELLA

REPUBBLICA ITALIANA, AD ECCEZIONE (A) DI INVESTITORI QUALIFICATI (“**INVESTITORI QUALIFICATI**”), COME DEFINITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 100 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELL'ARTICOLO 34-TER, PARAGRAFO 1(B) DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME DI VOLTA IN VOLTA MODIFICATO (“**REGOLAMENTO N. 11971**”) O DI ALTRO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PERTINENTE; OPPURE (B) IN ALTRE CIRCOSTANZE CHE SIANO ESENTI DALLE RESTRIZIONI ALL'OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 (COME DI VOLTA IN VOLTA MODIFICATO) (“**TESTO UNICO DELLA FINANZA**”), DEL REGOLAMENTO N. 11971 E DI OGNI ALTRA LEGGE E REGOLAMENTO APPLICABILE. QUALSIASI OFFERTA, VENDITA O CONSEGNA DELLE OBBLIGAZIONI O DISTRIBUZIONE DI COPIE DEL MATERIALE DI OFFERTA RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI NELLA REPUBBLICA ITALIANA SARÀ EFFETTUATA (I) DA UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO, BANCA O INTERMEDIARIO FINANZIARIO AUTORIZZATO A SVOLGERE TALI ATTIVITÀ NELLA REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 16190 DEL 29 OTTOBRE 2007 (COME DI VOLTA IN VOLTA MODIFICATO), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993 (“**TESTO UNICO BANCARIO**”); E (II) NEL RISPETTO DI OGNI ALTRA LEGGE E REGOLAMENTO VIGENTE O PRESCRIZIONE IMPOSTA DA CONSOB, BANCA D'ITALIA O QUALSIASI ALTRA AUTORITÀ ITALIANA.

LE OBBLIGAZIONI POSSONO ESSERE VENDUTE ESCLUSIVAMENTE AD ACQUIRENTI NELLE PROVINCE DEL CANADA CHE ACQUISTANO, O SI RITIENE ACQUISTINO, PER PROPRIO CONTO, CHE SIANO INVESTITORI ACCREDITATI, COME DEFINITI NEL NATIONAL INSTRUMENT 45-106 PROSPECTUS EXEMPTIONS O SUBSECTION 73.3(1) DEL SECURITIES ACT (ONTARIO), E SONO CLIENTI AUTORIZZATI, COME DEFINITI NEL NATIONAL INSTRUMENT 31-103 REGISTRATION REQUIREMENTS, EXEMPTIONS AND ONGOING REGISTRANT OBLIGATIONS. QUALSIASI SUCCESSIVA VENDITA DI OBBLIGAZIONI O AZIONI EMESSE IN SEGUITO ALLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ AI, O IN UNA TRANSAZIONE NON SOGGETTA AI, REQUISITI VIGENTI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DI UN PROSPETTO.

QUALSIASI DECISIONE DI ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI DOVREBBE ESSERE PRESA SOLO SULLA BASE DI UN ESAME INDIPENDENTE DA PARTE DI UN POTENZIALE INVESTITORE DELLE INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE DISPONIBILI AL PUBBLICO. NÉ I JOINT BOOKRUNNERS NÉ I LORO RISPETTIVI AFFILIATI ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEL PRESENTE COMUNICATO O DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO SULL'EMITTENTE, NÉ FORNISCONO ALCUNA DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ACCURATEZZA O ALLA COMPLETEZZA DEL PRESENTE COMUNICATO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE COMUNICATO SONO SOGGETTE A MODIFICA NELLA SUA INTERESSA SENZA PREAVVISO FINO ALLA DATA DEL CLOSING.

OGNI POTENZIALE INVESTITORE DOVREBBE PARTIRE DALL'ASSUNTO DI DOVER SOSTENERE IL RISCHIO ECONOMICO DI UN INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI O NELLE AZIONI DA EMETTERE O DA TRASFERIRE E CONSEGNARE AL MOMENTO DELLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI E SOTTOSTANTI ALLE OBBLIGAZIONI (INSIEME ALLE OBBLIGAZIONI, GLI “**STRUMENTI FINANZIARI**”). NE' L'EMITTENTE NE' ALCUNO DEI JOINT BOOKRUNNERS RILASCI ALCUNA DICHIARAZIONE IN MERITO A (I) L'ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PER UN PARTICOLARE INVESTITORE, (II) IL TRATTAMENTO CONTABILE APPROPRIATO E LE POTENZIALI CONSEGUENZE FISCALI DELL'INVESTIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI O (III) L'ANDAMENTO FUTURO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SIA IN TERMINI ASSOLUTI, SIA RELATIVAMENTE AD INVESTIMENTI CONCORRENTI.

IN RELAZIONE ALL'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI, I JOINT BOOKRUNNERS E I LORO RISPETTIVI AFFILIATI CHE AGISCONO IN QUALITÀ DI INVESTITORE PER PROPRIO CONTO POSSONO ACCETTARE GLI STRUMENTI FINANZIARI E IN TALE CAPACITÀ POSSONO DETENERE, ACQUISTARE O VENDERE PER PROPRIO CONTO TALI STRUMENTI FINANZIARI O QUALSIASI ALTRO STRUMENTO FINANZIARIO DELL'EMITTENTE O ALTRI INVESTIMENTI CORRELATI, E POSSONO OFFRIRE O VENDERE GLI STRUMENTI FINANZIARI OD ALTRI INVESTIMENTI IN MODO SVINCOLATO DALL'OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI. I JOINT BOOKRUNNERS NON INTENDONO DIVULGARE LA MISURA DI TALI INVESTIMENTI O TRANSAZIONI SE NON IN CONFORMITÀ A QUALSIASI OBBLIGO DI LEGGE O REGOLAMENTARE. INOLTRE, CIASCUNO DEI JOINT

BOOKRUNNERS E LE RISPETTIVE CONTROLLATE E I RISPETTIVI AFFILIATI POSSONO SVOLGERE SERVIZI PER, O SOLLECITARE TRANSAZIONI DA PARTE DEL, L'EMITTENTE O MEMBRI DEL GRUPPO DELL'EMITTENTE, POSSONO CREARE UN MERCATO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI DI TALI SOGGETTI E/O DETENERE UNA POSIZIONE OD ESEGUIRE OPERAZIONI SU TALI STRUMENTI FINANZIARI.

I JOINT BOOKRUNNERS AGISCONO PER CONTO DELL'EMITTENTE E DI NESSUN ALTRO IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI E NON SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI PER FORNIRE LE TUTELE CONCESSE AI CLIENTI DEI JOINT BOOKRUNNERS O PER FORNIRE CONSULENZA IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI.

L'EMITTENTE, CIASCUNO DEI JOINT BOOKRUNNER E CIASCUNO DEI LORO AFFILIATI DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI OBBLIGO O IMPEGNO DI AGGIORNARE, REVISIONARE O REVISIONARE QUALSIASI DICHIARAZIONE CONTENUTA NEL PRESENTE COMUNICATO SIA A SEGUITO DI NUOVE